

CONVENZIONE DI TIROCINIO

EXTRACURRICULARE

TRA

Il/La Università degli studi di Napoli Federico II con sede legale in
Via Corso Umberto I, n. 38,
(Comune) Napoli, (Cap) 80138, (Provincia) (NA),
codice fiscale/P.Iva 00876220633 in persona del¹ rettore pro-tempore
(Nome) Gaetano (Cognome) Manfredi,
nato a Ottaviano, (NA), il 04/01/1964, in qualità di
Soggetto promotore di seguito denominato “Soggetto promotore”;

E

Il/La _____ con sede legale in
Via _____, n. _____,
(Città) _____, (Cap) _____, (Provincia) _____),
codice fiscale/P.Iva _____ Codice ATECO 2007: _____
persona del² _____
(Nome) _____ (Cognome) _____,
nato a _____, _____), il ____/____/____, in qualità di
Soggetto ospitante di seguito denominato “Soggetto ospitante”;

VISTO

La l.r. n. 17/2013, che modifica la l.r. n.69/1981, Norme sul sistema formativo regionale;
La Direttiva in materia di tirocini extracurricolari (art. 1, L.R. 17/09/2013 n. 17),
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1354 del 2 Dicembre
2013 (di seguito “Direttiva”);

Vista la Determinazione del Servizio Politiche Attive del Lavoro n. _____, del _____,
con la quale sono stati approvati lo schema della presente Convenzione e del Progetto
formativo;

[Altro³]

¹ Indicare se legale rappresentante o il titolo/qualità/incarico della persona legittimata a sottoscrivere.

² Indicare se legale rappresentante o il titolo/qualità/incarico della persona legittimata a sottoscrivere.

³ Inserire eventuali riferimenti a provvedimenti, deliberazioni o determinazioni poste a fondamento della misura di tirocinio.

PREMESSO CHE

la Regione Umbria favorisce l'uso integrato dei tirocini, quali esperienze di formazione svolta nell'ambito di un contesto lavorativo, con gli altri strumenti di politica attiva del lavoro al fine orientare e qualificare l'inserimento lavorativo nonché ridurre la disoccupazione;

[Altro⁴]

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. Il/I tirocinio/i extracurriculare/i, allegato/i alla presente convenzione⁵ oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 13, c. 4, della Direttiva, non costituisce/ono rapporto/i di lavoro.
2. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere il/i Tirocinante/i presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto promotore nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli artt. 4 e 9 della Direttiva.
3. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano a condividere e concordare con il/ciascun Tirocinante il Progetto formativo. Il Progetto formativo è sottoscritto dal Tirocinante, dal Soggetto ospitante e dal Soggetto promotore.
4. Il Progetto formativo di ciascun Tirocinante è allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Obblighi e compiti del Soggetto promotore

1. Il Soggetto promotore è tenuto ad osservare tutto quanto previsto nella Direttiva.
2. Il Soggetto promotore presidia la qualità dell'esperienza di tirocinio. A tal fine in particolare:
 - a) favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio coadiuvando il Soggetto ospitante e il Tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del Progetto formativo;

⁴ Inserire eventuali finalità particolari relative a provvedimenti, deliberazioni o determinazioni poste a fondamento delle misure di tirocinio. Indicare inoltre l'eventuale provvedimento con il quale la Regione Umbria ha autorizzato le deroghe previste dall'art. 17.

⁵ La convenzione può essere stipulata anche per l'attivazione di più tirocini extracurricolari (pure di diversa tipologia). In tale caso occorre indicare le tipologie di progetto formativo che si intende attivare e allegare i progetti relativi a ciascun tirocinante ospitato.

- b) individua un referente quale responsabile organizzativo del tirocinio per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7, c. 1, della Direttiva;
- c) monitora il buon andamento dell'esperienza di tirocinio;
- d) redige, con cadenza annuale, una relazione anche al fine di evidenziarne i risultati di inserimento/reinserimento lavorativo e ne dà adeguata pubblicità nel proprio sito internet; la relazione è inviata alla Regione;
- e) qualora riscontri presunte irregolarità circa il rispetto delle disposizioni della Direttiva ne dà immediata segnalazione alla Regione.

Art. 3 – Obblighi e compiti del Soggetto ospitante

1. Il Soggetto ospitante è tenuto ad osservare tutto quanto previsto dalla Direttiva.
2. Il Soggetto ospitante in particolare:
 - a) assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal Progetto formativo;
 - b) designa un tutor con esperienze e competenze professionali adeguate, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7, c. 2 della Direttiva;
 - c) mette a disposizione del Tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - d) valuta l'esperienza svolta dal Tirocinante ai fini del rilascio, da parte del Soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
 - e) garantisce ai tirocinanti – entro un tempo congruo dall'avvio del tirocinio stesso – la Formazione generale e la Formazione specifica secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Il Soggetto ospitante provvede alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito in L. n. 698/1996 e s.m. e i.

Art. 4 – Indennità di partecipazione

1. Il _____ si impegna a corrispondere al/i Tirocinante/i un'indennità di partecipazione⁶.

⁶ Indicare il soggetto tenuto a corrispondere l'indennità, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 13 della "Direttiva", secondo il quale l'indennità di partecipazione "è corrisposta di norma a cura del soggetto ospitante e salvo diversa previsione nella Convenzione" (c. 1); "I soggetti promotori pubblici hanno facoltà di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché forme di forfetizzazione, garantendo la

2. L'indennità è determinata e corrisposta secondo quanto previsto dagli art. 13 e 17 della Direttiva.

Art. 5 – Garanzie assicurative

1. La copertura assicurativa del Tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi è garantita ai sensi dell'art. 11 della Direttiva. In particolare [specificare il contenuto della clausola]:
R.C. verso terzi Reale Mutua Assicurazioni 2014/032207799
Infortuni cumulativa 0585.5101092.57 UnipolSai Assicurazioni Spa⁷
2. La copertura assicurativa deve estendersi a tutte le attività del progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte dal Tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 6 - Attestazione degli apprendimenti acquisiti

1. Al termine del tirocinio il Soggetto promotore, sulla base della valutazione del Soggetto ospitante, rilascia un'attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale ai sensi della DGR n.51 del 18 gennaio 2010 – “Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”.
2. Il tirocinio deve essere registrato, a cura del Soggetto promotore, sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2 comma i) Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il Tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista dal progetto formativo.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, ivi compresi tutti i dati inseriti nel/nei Progetti formativo/i, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità previste nella stessa.

copertura finanziaria dell'indennità di partecipazione” (c. 6); “I soggetti promotori privati possono in convenzione assumere l'onere della corresponsione dell'indennità di partecipazione” (c. 7).

⁷ I contenuti della clausola vanno concordati tra le parti nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 della Convenzione, precisando gli obblighi del Soggetto promotore e/o del Soggetto ospitante.

Titolari del trattamento dei dati personali sono rispettivamente il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore.

Art. 8 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal __/__/__ al __/__/__.
2. Ciascuna parte può recedere dalla Convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/r o Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. In caso di recesso deve essere assicurato il completamento del/i tirocinio/i già in corso.

Art. 9 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applica la Direttiva in materia di tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. n. 1354/2013 e s.m. e i.

Luogo e data.....

Il Soggetto promotore(timbro)

Il Soggetto ospitante(timbro)

Per presa visione, il Tirocinante